

Dibattiti

One Health e orizzonte comunitario*

Giovanni Bombelli**

Corti supreme e *One Health*. Vent'anni di giurisprudenza

SOMMARIO: Premessa. – 1. L'orizzonte comunitario. – 2. Declinazione giuridica. – 3 Tutela della salute. – 4. Un rilievo conclusivo: tra modernità e post-modernità.

ABSTRACT:

Il prisma comunitario rappresenta un'utile griglia di lettura per cogliere la complessità del paradigma *One Health*, con particolare riguardo ad una lettura esistenziale dell'umano, al modello olistico delle *Lebenswelten* e alla proiezione "antispesista". I riflessi giuridici di tale impostazione attengono alla dimensione teorico-dogmatica, al livello giurisdizionale e ai modelli di tutela della salute: ciò, in particolare, alla luce dei rilevanti mutamenti sociali (come il fenomeno dell'*ageing*) e dei relativi modelli di organizzazione socio-politica (il modello di *Welfare State*), nel quadro della transizione dalla modernità alla post-modernità.

The communitarian prism is a useful reading grid in order to understand the complexity of the One Health-paradigm, with particular regard to an existential interpretation of the human dimension, to the holistic framework related to the Lebenswelten and to the "anti-speciesist" perspective. The legal reflexes of this pattern involve the theoretical-dogmatic dimension, the jurisdictional level and the health protection systems, especially in light of the relevant social changes (i.e. Ageing) as well as of the consequent sociological-political patterns of organization (i.e. Welfare State) within the transition from the modernity to the post-modernity.

* Lo scritto costituisce la rielaborazione dell'intervento tenuto dall'Autore al XXII Convegno nazionale di Diritto sanitario "Corti supreme e One Health. Vent'anni di giurisprudenza" (Alessandria, 21-22 ottobre 2024), organizzato nell'ambito del PRIN "Il diritto costituzionale della salute e dell'organizzazione sanitaria dopo l'emergenza della pandemia" (p.i. prof. Renato Balduzzi).

** Professore ordinario di Filosofia del diritto nell'Università Cattolica del Sacro Cuore, giovanni.bombelli@unicatt.it.

Premessa

Nel quadro di una riflessione vieppiù articolata intorno al paradigma detto *One Health*¹, di seguito si proverà a individuare tre livelli teorici tra loro connessi approcciandoli in chiave filosofico-giuridica.

Più precisamente, l'attenzione si focalizzerà sui seguenti aspetti o nuclei concettuali. Dapprima si disegnerà un orizzonte teorico generale, legato alla prospettiva comunitaria, funzionale a situare meglio la riflessione complessiva nel quadro di taluni orientamenti che animano il dibattito filosofico-giuridico contemporaneo. Successivamente si sonderanno alcuni profili della declinazione giuridica del tema in oggetto, per orientare, infine, l'attenzione al versante legato alla tutela della salute.

Il contributo si chiuderà con la proposta di un'apertura ad un orizzonte più ampio, a mo' di osservazione di raccordo, nel tentativo di situare la riflessione complessiva all'interno delle coordinate della modernità e della post-modernità.

1. L'orizzonte comunitario

La comprensione dell'orizzonte teorico ascrivibile alla *One Health*, da cogliere all'interno del circuito concettuale imperniato su un modello ispirato all'ideale di *well-being* e con la sua eventuale declinazione in termini di SIS (=salute integrata sostenibile), richiede che esso venga colto sullo sfondo dell'odierno dibattito filosofico-giuridico.

¹ Come noto la dizione *One Health* è andata diffondendosi, alla luce anche della recente vicenda pandemica di portata globale, dopo il Vertice Mondiale della Salute del 2023 tenutosi a Berlino nel quadro di una sinergia tra alcune istituzioni a livello mondiale quali la FAO (*Food and Agricultural Organisation*), dell'UNEP (*United Nations Environment Programme*), il WHO (*World Health Organisation*) e la WOAAH (*World Organisation for Animal Health*). Per questa via, i "quadripartite leaders" sono così addivenuti all'esigenza di adottare un approccio integrato alla salute attraverso l'istituzione del gruppo scientifico-strategico di natura consultiva *One Health High-Level Expert Panel* (OHHLEP) (<https://www.who.int/groups/one-health-high-level-expert-panel>, 23/11/2024) elaborando la definizione di One Health come "[a]n integrated, unifying approach that aims to sustainably balance and optimize the health of people, animals and ecosystems. It recognizes that the health of humans, domestic and wild animals, plants, and the wider environment (including ecosystems) are closely linked and interdependent". Ne consegue che tale approccio "mobilizes multiple sectors, disciplines and communities at varying levels of society to work together to foster well-being and tackle threats to health and ecosystems. It addresses the collective need for clean water, energy and air, and safe and nutritious food, promoting action on climate change and contributing to sustainable development" (W.B. ADISAMITO *et al.*, *One Health: A New Definition for A Sustainable and Healthy Future*, in *PLoS Pathog.*, 2022, e1010537).

Intorno al paradigma *One Health* è andata fiorendo una riflessione e una bibliografia composite e secondo direzioni differenti: per uno sguardo generale si rinvia ai saggi contenuti in L. VIOLINI (a cura di), *One Health. Dal paradigma alle implicazioni giuridiche*, Giappichelli, Torino, 2023; inoltre i molti contributi apparsi sulla rivista "Corti Supreme e Salute" nonché "Salute e Società", XXIII, 3, 2024 (numero dedicato al tema *One Health as a Transdisciplinary Field: Actor, Practices, Knowledge*, edito da Alessandra Sannella, Anna Rosa Favretto, Giacomo Balduzzi) e il sito onehealthfocus.it. Inoltre, come testi di sfondo, tra i molti: *Public Health Agency of Canada, Earth Observations, public Health and one Health: Activities, Challenges and Opportunities*, CABI, Boston, 2022; S. GARDON (sous la direction), *Sortir des Crises: One Health en Pratiques*, Éditions Quae, Versailles, 2022; A. WOODS, *Animals and the Shaping of modern Medicine: one Health and its Histories*, Palgrave Macmillan, London, 2018.

Più precisamente, tale orizzonte si può cogliere più compiutamente sullo sfondo di un'ampia riflessione intorno all'idealtipo comunitario maturata variamente nella seconda metà del Novecento (una sorta di vera e propria *Renaissance*) e che qui si può utilizzare come feconda griglia di lettura².

Pur presentando linee di sviluppo molteplici ed eterogenee, la cornice comunitaria ha trovato particolare (benché non esclusiva) espressione nell'area del pensiero "comunitarista": in termini maggiormente precisi, secondo la declinazione *communitarian* intesa come polarità in esplicita alternativa all'approccio *liberal* costituendone uno degli snodi teorici maggiormente articolati³.

Muovendo da radici risalenti, segnatamente l'asse concettuale rappresentato dal nesso Aristotele-*communitas* medievale nonché attingendo a cespiti teorici appartenenti all'universo anglosassone, l'orientamento comunitarista contempla una ridiscussione serrata dei presupposti storico-teorici sottesi al passaggio moderno. Ed è per questa via che esso si struttura, dapprima radicandosi nei contesti anglosassoni e, successivamente, connotando anche l'ambito europeo, ove l'istanza comunitaria si salda idealmente sia ai contributi legati alla riflessione tedesco-ottocentesca (da Hegel a Tönnies) sia alla coeva rinascita dell'interesse per la "filosofia pratica"⁴.

Da una prospettiva più ravvicinata, con riguardo ai temi di cui si va ragionando l'apporto (non solo) comunitarista appare apprezzabile soprattutto in relazione a tre direttrici teoriche in qualche modo connesse: a) la lettura biografico-esistenziale dell'umano; b) la rappresentazione olistica dei mondi vitali e c) la proiezione "antispecista".

Consideriamole analiticamente.

a) In primo luogo, è andata emergendo una prospettiva dell'umano definibile come biografico-esistenziale. Tesa a enfatizzarne la natura olistica e l'irriducibilità a paradigmi sistematico-funzionalisti, tale prospettiva rappresenta l'esito dell'intrecciarsi di due elementi: l'*apporto comunitarista* e la *categoria della vulnerabilità*.

La riflessione *lato sensu* comunitaria è andata elaborando una precisa rappresentazione antropologica privilegiando uno sguardo biografico-esistenziale. Di contro al paradigma moderno, asseritamente ascritto alla matrice cartesiana e giudicato freddamente assiso su

² Per la crucialità della nozione di "comunità" nella concettualizzazione del paradigma *One Health* supra n. 1.

³ Per una più ampia contestualizzazione si consenta di rinviare al mio G. BOMBELLI, *Occidente e 'figure' comunitarie (volume introduttivo). "Comunitarismo" e "comunità": un percorso critico-esplorativo tra filosofia e diritto*, Jovene, Napoli, 2010. Come precisato nel testo, il pensiero *communitarian* rappresenta una particolare rilettura-interpretazione dell'universo comunitario, senza esaurirne la complessità e la ricchezza di proiezioni. Il riferimento privilegiato accordato nel presente contributo all'impostazione comunitarista si accompagna alla consapevolezza di tale delimitazione metodologica e si giustifica in ragione delle preziose aperture concettuali elaborate in sede *communitarian* in ordine ai temi qui discussi. Sull'idealtipo "comunità", oltre al testo appena citato, si consenta rinviare anche ai miei *"Comunità": tra identità e diritto*, B. MONTANARI (a cura di), *Luoghi della filosofia del diritto. Idee strutture mutamenti*, Giappichelli, Torino, pp. 233-273 e *Occidente e 'figure' comunitarie I. Un ordine inquieto: koinonia e "comunità" radicata. Profili filosofico-giuridici*, Jovene, Napoli, 2013.

⁴ In merito G. BOMBELLI, *Occidente e 'figure' comunitarie (volume introduttivo). "Comunitarismo" e "comunità": un percorso critico-esplorativo tra filosofia e diritto*, cit., in particolare p. 56, n. 49.

un modello di soggettività atemporale nonché a suo modo riattualizzato dall'orientamento (neo)liberal, l'impianto "comunitarista" appare attraversato dal riferimento a un'idea di umano strutturalmente *embedded*: come realtà, quindi, situata nella storia e radicata in un contesto, di cui è possibile tracciare una parabola biografica ed esistenziale.

Una delle più chiare espressioni della rilevanza conferita al trinomio umano-storia-contesto è rappresentata dal pensiero di Alasdair MacIntyre⁵, ove si provvede a elaborare uno schema antropologico in qualche modo inverso rispetto a quello moderno.

Imperniato sull'idea di "dipendenza riconosciuta", in virtù del quale i soggetti vanno intesi come legati strutturalmente da un vincolo indissolubile di connessione reciproca (*dependent rational animals*), il paradigma macintyriano consente di fondare teoricamente la relazione solidale superando la neutralità ascritta ai modelli neo-contrattualisti intesi anche *à la Rawls*⁶.

Più precisamente, muovendosi lungo gli assi portanti rappresentati dall'idea di "animalità" (colta come dipendenza o vulnerabilità) e di "comunità", nell'analisi proposta dal filosofo scozzese il soggetto umano si situa nel quadro di un *continuum* con il mondo animale e risulta costitutivamente fragile, nonché legato alle trame relazionali che ne connotano l'ambiente vitale in termini di comunità.

Tale impostazione si declina secondo tre profili.

Innanzitutto viene a tema la critica al paradigma antropologico imperniato sull'idea di "razionalità (*rectius* animale razionale)" elaborato dalla modernità e successivamente sviluppato anche in ambito contemporaneo⁷. La rilettura e riattualizzazione critica delle potenzialità sottese alla visione aristotelica consente a MacIntyre di rimarcare la complessità dell'umano enfatizzando il *continuum* tra dimensione animale e sfera dell'umano ridiscutendo, altresì, il circuito intelligenza-linguaggio-ragione. Per questa via, l'emersione di uno sfondo pre-linguistico comunemente sotteso agli animali razionali e a quelli non-umani disvela, altresì, il sussistere di tratti animali peculiari anche all'esercizio della razionalità umana.

Di qui l'attenzione del teorico scozzese per la sfera della dipendenza. Rappresentando il nesso tra ambito umano e animale, essa mostra la natura costitutivamente dipendente e,

⁵ A. MACINTYRE, *Animali razionali dipendenti. Perché gli uomini hanno bisogno delle virtù*, Vita e Pensiero, Milano, 2001 (1999). Per una contestualizzazione della prospettiva macintyriana, in rapporto ai temi qui discussi, si consenta rinviare al mio *Ageing, scelte, norme. Alcuni nodi filosofico-giuridici*, in AA.Vv., *Invecchiamento della popolazione e passaggi generazionali*, ESI, Napoli, 2022 (quattro tomi), I, pp. 3-42, in particolare pp. 20-24 dal quale si riprendono anche alcuni snodi tematici. La ricerca appena citata costituisce un punto di riferimento importante anche per l'inquadramento normativo (voll. II-IV).

Per un più ampio inquadramento del pensiero di MacIntyre mi permetto di rinviare, altresì, ai miei: *Occidente e 'figure' comunitarie (volume introduttivo). "Comunitarismo" e "comunità": un percorso critico-esplorativo tra filosofia e diritto*, cit., in particolare p. 73 ss., 177 ss.; 252 ss. e pp. 403-410; MACINTYRE, *Practical Reason, and Law: Some Remarks*, in S. Maletta-D.Mazzola-D. Simoncelli (eds.), *Practical Rationality & Human Difference. Perspectives on and beyond Alasdair MacIntyre*, Mimesis International, Milano-Udine, 2022, pp. 195-209.

⁶ J. RAWLS, *A Theory of Justice*, Belknap Press, Cambridge US, 1971; Id., *Political Liberalism*, Columbia University Press, New York, 1993.

⁷ A. MACINTYRE, *Animali razionali dipendenti. Perché gli uomini hanno bisogno delle virtù*, cit., cap. 2 e cap. 5.

quindi, vulnerabile dell'umano (su cui poco più avanti): un versante ontologico attestato, ad esempio, dall'esperienza dell'invecchiamento e della patologia e da intendersi non come mero stigma ontologico o sociale bensì luogo di potenzialità (*virtue*). L'insistenza sull'intreccio tra biografia e storia che segna l'umano in quanto realtà *embedded*, di contro alla natura autotrasparente ad esso conferita nella modernità, trova nella comunità la sua cifra sintetica aprendosi alla progettazione del vivere associato. Il circuito vulnerabilità, dipendenza e bene comune genera, così, strutture politiche e sociali, ove l'obiettivo è strutturare una forma di società politica in cui "si dia per scontato che l'invalidità e la dipendenza dagli altri siano qualcosa che tutti noi sperimentiamo in certi periodi della nostra vita e questo in modi imprevedibili"⁸.

A prescindere dalle valutazioni che si possono offrire della prospettiva macintyriana⁹, non priva di aspetti aporetici, essa dischiude un'"antropologia della dipendenza" che esita nell'elaborazione di *policies* e istituti giuridici.

Ciò si salda con la categoria di "vulnerabilità".

Da tempo appartenente alla letteratura filosofico-giuridica¹⁰, essa ne costituisce ormai un *topos*. In termini generali, con la dizione "vulnerabile" si fa riferimento ad ogni situazione, sia essa di carattere universale o contingente, in cui si delinea una forma di fragilità esistenziale¹¹, secondo un *range* di possibilità e tipologie molto ampio. Quest'ultimo, infatti, è comprensivo di fattori legati sia a dati strutturali, quali ad esempio i processi di *ageing* o l'insorgere di patologie¹², sia a fattori contestuali (ad esempio livelli di povertà o forme

⁸ *Ibidem*, pp. 127-128.

⁹ In merito G. BOMBELLI, *Occidente e 'figure' comunitarie (volume introduttivo). "Comunitarismo" e "comunità": un percorso critico-esplorativo tra filosofia e diritto*, cit., in particolare capp. 2, 3 e 4.

¹⁰ Per tutti B. PASTORE, *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*, Giappichelli, Torino, 2021; G. ZANETTI, *Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto*, Carocci, Roma, 2019.

¹¹ Per una definizione sintetica ma esaustiva della nozione in oggetto B. PASTORE, *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*, cit., p. 5: "Vulnerabilità si dice in molti modi e può manifestarsi in molteplici forme: si tratta di un fenomeno di ampio spettro, riguardante la suscettibilità al danno, all'offesa, che presenta componenti interne ed esterne, variamente graduate, con riguardo alle varie circostanze della vita. Nella nozione, pertanto, risultano compresenti una dimensione ontologica, esistenziale, e una dimensione situazionale, contestuale. La vulnerabilità si pone, infatti, come tratto peculiare, essenziale dell'essere umano e, insieme, come condizione accidentale, variabile, in quanto legata ai momenti della vita individuale e alle diverse modalità in cui si articolano le relazioni intersoggettive. Entro quest'ultima categoria, può essere individuato un sottoinsieme della vulnerabilità situazionale, costituito dalla vulnerabilità patogena, che include i casi derivanti da pregiudizi o abusi nei rapporti interpersonali, dall'ingiustizia, dall'oppressione, dal dominio, dalla violenza prodotte in ambito socio-politico. Abbiamo a che fare, dunque, con una vulnerabilità universale e con vulnerabilità particolari. La scoperta della vulnerabilità, che segna l'esistenza umana, si pone come criterio orientatore degli interventi istituzionali, volti a concretizzare l'impegno a proteggere gli individui – nella loro autonomia, dignità, integrità – dalle minacce alla realizzazione personale".

¹² Per il tema dell'*ageing* si veda *infra*.

di precarietà¹³ e fragilità legate all'ambiente sociale¹⁴) che postulano l'articolazione di relazioni solidali.

Per questa via, peraltro ripresa e assecondata anche da un significativo novero di pronunce soprattutto delle Alte Corti internazionali¹⁵, si assiste alla decostruzione del modello moderno di "soggetto". In termini più precisi, da una rappresentazione essenzialmente desituata e astorica dell'individuo come quella maturata in buona parte della modernità, si transita (non senza qualche contraddizione e aporia¹⁶) ad una prospettiva centrata sulla specifica parabola esistenziale sottesa alle vicende ineludibilmente singolari e specifiche di *ogni* individuo.

b) Le istanze connesse al quadro precedente vanno collocate, secondo un preciso rapporto di continuità logica, in un più ampio contesto di riflessione e, più precisamente, in rapporto ad una rappresentazione della realtà ("naturale" e sociale) definibile in termini olistici.

Radicata in alcuni orientamenti teorici già emersi negli anni Settanta del secolo scorso, legati soprattutto alle ecofilosofie e al pensiero del teorico norvegese Arno Naes¹⁷, la prospettiva di cui si va ragionando esita in un modello del reale molto articolato.

Essa si sintetizza nella nozione complessa di "ambiente", il cui recente approdo a livello costituzionale ne segna sul piano giuridico una sorta di investitura formale¹⁸.

¹³ In merito si vedano i contributi del *forum* curato da R. LUPPI e T. CASADEI, *Indagare la precarietà: direttrici per una prospettiva "globale", sui generis*, in *Jura gentium*, XXI, 2, 2024, 2, pp. 179-196.

¹⁴ Il tema della "fragilità" intrattiene un significativo nesso concettuale con la nozione di "vulnerabilità". Con riguardo al primo versante si vedano ad esempio, C. CROCETTA, *Fragili sguardi. Disabilità, società, diritto*, Pensa Multimedia, Lecce, 2022; C. CROCETTA, M. EMILIO, E. MIATTO, *Fragile o vulnerabile? Traiettorie per una semantica interdisciplinare*, Pensa Multimedia, Lecce, 2022. Con specifico riguardo alla vulnerabilità *sub specie* povertà si consenta il rinvio al mio *Vulnerabilità e povertà*, in *JusOnline*, 4, 2021, pp. 86-122.

¹⁵ In merito, con *focus* in particolare sulla Corte europea dei diritti umani, B. PASTORE, *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*, cit., p. 77 e ss.

¹⁶ Ad esempio con riguardo alla Corte di giustizia dell'Unione europea. In merito si consenta rinviare a G. BOMBELLI, *Persona, comunità e il problema della dignità*, in "Jus", 3, 2016, pp. 349-282: ivi, in particolare, il riferimento ad alcune sentenze della Corte di Giustizia ove emerge la tendenza ad enfatizzare il principio di autonomia individuale.

¹⁷ A. NAES, *The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary*, in "Inquiry", 16, 1973, pp. 95-100; per un ampio inquadramento relativo alle ecofilosofie, con riguardo anche all'impostazione del filosofo norvegese, M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 1996, in particolare pp. 54-59; Id. (a cura di), *Etiche delle terra. Antologia di filosofia dell'ambiente*, Vita & Pensiero, Milano, 1998.

A ben vedere, istanze analoghe maturarono variamente già tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento originando contraddizioni e aporie: si pensi, ad esempio, al movimento tedesco Wandervogel nella cui fusionalità lato sensu comunitaria tra uomo e ambiente qualcuno ha intravisto i germi di successive declinazioni in senso totalitario. In merito, tra i molti, J.A. WILLIAMS, *Turning to Nature in Germany: Hiking, Nudism, and Conservation, 1900-1940*, Stanford University Press, Stanford, 2007.

¹⁸ Come noto, con la legge costituzionale n. 1, 2022 si è provveduto, tra l'altro, a modificare l'art. 9 della Costituzione aggiungendo ad esso un nuovo comma con il riferimento testuale alla "tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni": inoltre, si rinvia al legislatore in ordine alla precisazione dei modi e delle forme di tutela degli animali. Da ricordare, altresì, che con riguardo all'iniziativa economica privata (art. 41 della Costituzione) si prevede che essa non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente.

In merito, va solo aggiunto che, come opportunamente rimarcato da parte della dottrina, l'attenzione per l'ambiente era già di fatto presente nell'ordito costituzionale: la riforma del 2022 ha solo consentito che tali istanze emergessero più distintamente.

Tale prospettiva, infatti, privilegia l'insieme delle interrelazioni tra livelli o sfere differenti. Per questa via si istituisce un *continuum*, in qualche modo a base ontologico-vitalistico-organicistico a base olistica, anche di ascendenza aristotelica come sembra profilarsi in alcuni autori¹⁹, ove la dimensione della “natura” si salda all'universo sociale.

A sua volta, quest'ultimo viene inteso come una rete complessa di livelli correlati composti da *Lebenswelte*, nella nota accezione conferita a tale categoria a partire da Edmund Husserl e Jürgen Habermas²⁰. Con riguardo al tema dell'*One Health* di cui si va dicendo ne discendono due corollari fondamentali.

In primo luogo, l'umano si colloca (e si autocomprende) esclusivamente all'interno di un insieme di livelli e dimensioni differenti. Per questa via tramonta, dunque, un solipsismo metodologico *à la* Cartesio, a favore della rilevanza da conferire a un intreccio di relazioni e rimandi in cui l'umano già da sempre si trova immerso.

Ne discende, in secondo luogo, un'idea di ciclicità. A fronte del paradigma antropologico di natura atemporale maturato prevalentemente in ambito moderno, va stagliandosi un modello antitetico. Insistendo sul profilo delle “stagioni” (naturali) della vita, quest'ultimo enfatizza la strutturale ciclicità e storicità dell'umano e, conseguentemente, la sua dignità transtemporale con le ricadute conseguenti anche sul piano dell'elaborazione dei modelli di salute e di tutela della medesima.

c) I due versanti appena segnalati (lettura biografico-esistenziale dell'umano e rappresentazione olistica dei mondi vitali), colti in connessione, presentano una proiezione che, in ordine alla presente riflessione, appare di qualche rilevanza: la prospettiva *lato sensu* antispecista.

L'idea di fondo è che sussista un nesso strutturale tra i “viventi”, umani e non-umani, radicato nella nozione già precisata di “ambiente”, da cui discendono relazioni complesse e leggibili sia in chiave etico-normativa sia propriamente giuridica (con riguardo, ad esem-

¹⁹ M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura*, cit., pp. 123-125 (con riguardo alla prospettiva di Hans Jonas). Per una lettura dell'olismo che connota il *framework* aristotelico, con *focus* sul binomio ragione-emozione, mi permetto di rinviare a G. BOMBELLI, *Emotion and Rationality in Aristotle's Model: From Anthropology to Politics*, in L. HUPPES-CLUYSENSAER, N. COELHO (ed.), *Aristotle on Emotions in Law and Politics*, Springer, Cham, 2018, pp. 53-89. Rimane prezioso I. Prygogine, I. Stengers, *La Nouvelle Alliance. Metamorphose de la science*, Gallimard, Paris, 1979.

²⁰ E. HUSSERL, *La Crisi delle Scienze Europee e la Fenomenologia Trascendentale*, Il Saggiatore, Milano 1965 (1954), pp. 80-81 e pp. 133-134; J. HABERMAS, *Teoria dell'agire comunicativo: critica della ragione funzionalistica*, il Mulino, Bologna, 1986 (1981), ad esempio pp. 138-139. Per i temi qui discussi va ricordata, altresì, la declinazione delle intuizioni husserliane proposta in chiave sociologica da Alfred Schütz: A. Schütz, UTET, Bologna-Torino, 1979 (che raccoglie gran parte dei *Collected Papers* usciti in inglese all'Aja tra il 1971 e il 1973 presso l'editore M. Nijhoff). In questa linea la nozione husserliano-habermasiana di “mondo vitale” venne altresì ripresa, ancora in chiave squisitamente sociologica e con riferimento diretto a Schütz, in A. ARDIGÒ, *Crisi di governabilità e mondi vitali*, Cappelli, Bologna, 1982. Il rinvio al pensiero di Ardigò appare pertinente in relazione ai temi di cui si va ragionando in questo contributo: in merito si veda “Salute e società”, VIII, supplemento 2, 2009 *Achille Ardigò e la sociologia della salute*, a cura di C. CIPOLA, M. MORUZZI, in particolare gli interventi di A. MATURO e F. GUARINO (con riguardo specifico alla categoria di “mondi vitali”). Peraltro, a ben vedere, la nozione di “mondo vitale” *sub specie communitatis* attraversa anche l'intero arco di riflessione macintyriana di cui si è detto.

pio, al mondo degli enti “senzienti”²¹). Si pensi all’insistenza sul rispetto della biodiversità, intesa non come mera istanza ideale, bensì come preciso dovere etico e giuridico in funzione della preservazione delle condizioni stesse di sussistenza per i viventi senz’altro e con lo sfondo teorico connotato dalla critica all’“antropocene”²².

Anche qui sovengono alcuni spunti offerti dalla prospettiva comunitarista, ancora una volta di matrice macintyriana²³, da cogliere alla luce di quanto precedentemente osservato e con riguardo all’insistenza del teorico statunitense circa la connessione tra livelli differenti.

Da questa prospettiva, l’attenzione rivolta alla figura dei delfini traccia emblematicamente l’analogia tra regno umano e regno animale²⁴: al termine della sua analisi, MacIntyre approda alla tesi che possiamo “ritenerci autorizzati ad attribuire pensieri e credenze ai delfini”, per cui è difficile “evitare la conclusione che [...] i delfini possiedono alcuni concetti e sanno come applicarli”.

Questi spunti vanno colti, a loro volta, nel quadro di una connessione molto articolata, sebbene non sempre lineare, con istanze analoghe maturate negli ultimi decenni del Novecento. Istanze che, in modo rapsodico, dall’affermarsi del movimento ambientalista arrivano al menzionato quadro eterogeneo riconducibile all’“animalismo” sino all’eventuale ridiscussione di talune categorie giuridiche (come quella di “bene giuridico”²⁵).

Sul punto occorre, però, evitare fraintendimenti.

Nel solco di quanto osservato nelle pagine precedenti, non si tratta di accedere a versioni estreme e, a ben vedere, aporetiche del modello appena evocato.

Si pensi, paradigmaticamente, all’impostazione per molti versi discutibile proposta da Peter Singer²⁶ e al dibattito susseguente. Posizioni come quella elaborata dal filosofo australiano invitano a meditare in modo criticamente equilibrato sulle autentiche istanze di senso che abitano la prospettiva antispecista e l’orizzonte teorico ad essa sotteso, progressivamente aperto alla rilevanza conferita al mondo del “non-umano”, come peraltro attestato da alcu-

²¹ Si pensi, in particolare, al tema della tutela degli animali su cui ad esempio (benché un poco datato) A. MANNUCCI, M.C. TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali*, Giuffrè, Milano, 2001. Inoltre alcuni lavori di M. TALLACCHINI: *Gli animali nella “società europea della conoscenza”: contraddizioni e prospettive*, in *Animal Studies*, IV, 12, 2015, pp. 9-30; *Il sentire animale tra scienze, valori e policies europee*, in *Rivista di diritto alimentare*, XV, 3, 2021, pp. 26-32; *Animal welfare: un percorso tra scienza, mercato, etica, diritto e democrazia*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 1, 2018, pp. 11-31; L. LEONE, *L’approccio One Health nella legislazione europea sugli animali: orientamenti e prospettive*, in *Rivista eurojus.it*, 1, 2025, pp. 163-186. Utile anche l’ampio quadro offerto in V. TENORE, *Contenziosi costituzionali, civili, penali, amministrativi, contabili, tributari, comunitari sugli “esseri senzienti non umani”. Normativa, giurisprudenza, dottrina*, Giappichelli, Torino, 2023.

²² Tema su cui, come noto, negli ultimi anni è andato sviluppandosi un dibattito molto fiorente a partire da P.J. CRUTZEN, E.F. STOERMER, *Antropocene*, in *IGBP Newsletter*, 41, 2000, pp. 17-18.

²³ A. MACINTYRE, *Animali razionali dipendenti. Perché gli uomini hanno bisogno delle virtù*, cit.

²⁴ *Ibidem*, cap. 3 dal titolo *L’intelligenza dei delfini*.

²⁵ Con rinvio all’ormai “classico” U. MATTEI, *Beni comuni: un manifesto*, Laterza, Roma-Bari, 2011.

²⁶ P. SINGER, *Animal Liberation. A new Ethics for our Treatment of Animals*, Harper Collins, New York, 1975. Per alcuni riferimenti critici alla posizione del filosofo australiano si consenta rinviare al mio Ageing, *scelte, norme. Alcuni nodi filosofico-giuridici*, in AA.VV., *Invecchiamento della popolazione e passaggi generazionali*, ESI, Napoli, 2022 (quattro tomi), I, pp. 3-42, in particolare pp. 20-24.

ne disposizioni in tema di protezione giuridica della sfera animale nonché in altri analoghi interventi normativi²⁷.

2. Declinazione giuridica

Alla luce delle coordinate sin qui precisate, è possibile cogliere il senso complessivo del momento giuridico appena richiamato. In questa direzione, ove si assuma come angolazione particolarmente privilegiata il quadro teorico offerto dall'ordito costituzionale riletto in chiave esplicitamente filosofico-giuridica, ciò che si staglia è il trinomio persona-comunità-dignità²⁸. Esso rileva qui ad un duplice livello: teorico-dogmatico e giurisprudenziale.

Con riguardo al primo versante, appare evidente come la riflessione *lato sensu* comunitaria, con i corollari e le direzioni molteplici messi in luce nelle pagine precedenti, trovi nella prospettiva costituzionale una sorta di anticipo storico e conferma teorica. Il modello fondato sul *continuum* 'persona-comunità (*rectius* formazioni sociali)-dignità' disegnato dai Padri costituenti rappresenta, infatti, una sorta di prefigurazione di molti nodi teorici emersi nel dibattito successivo anche *sub specie* comunitaria o comunitarista.

Al contempo il riferimento costituzionale, confermandone la centralità concettuale, segna un orizzonte particolarmente prezioso per far decantare e vagliare criticamente le istanze, talora fortemente scomposte, emergenti dal *mainstream* comunitarista anche con riguardo specifico alle forme o ai modelli di concettualizzazione e di tutela della salute.

Per questa via, emerge la rilevanza del piano giurisprudenziale.

A partire dallo sfondo teorico sin qui delineato si possono abbozzare alcuni rilievi, da cogliere nella loro connessione logico-tematica, con riguardo al ruolo rivestito dalla dimensione giurisdizionale, alla natura dei paradigmi teorico-argomentativi, al quadro di *multilevel regulation* e, infine, alla configurazione del concetto stesso di *One Health*.

In primo luogo, da una prospettiva generale, occorre rimarcare lo spazio decisivo assunto dalla sfera giurisdizionale. Quest'ultima è andata via via assumendo un ruolo cruciale nella configurazione complessiva degli attori giuridici i cui effetti si riverberano sulla concettualizzazione delle categorie segnalate poc'anzi.

²⁷ Può essere interessante rimarcare come la prospettiva antispecista sia andata aprendosi anche a temi concernenti la tutela del territorio e delle risorse naturali in termini di "giustizia ambientale". In altre parole, si tratta di valutare la plausibilità di una nuova concettualizzazione del nesso tra forma giuridica (diritto soggettivo) e realtà (natura): da questa prospettiva, l'emergere della figura dei "diritti della natura" appare conseguente alla concettualizzazione della "natura" come soggetto *in sé* titolare di "diritti" di contro al tradizionale nesso "soggetto umano-diritto soggettivo". Ciò secondo un'ideale *climax* che, dai diritti degli animali, si apre a una visione olistica degli esseri senzienti (inclusiva del regno botanico): di qui l'ipotesi circa la personalità giuridica da conferire in capo alla natura, come avviene ad esempio variamente nella Costituzione dell'Ecuador (2008), della Nuova Zelanda, dell'India e della Colombia.

²⁸ Si consenta rinviare al mio *Persona, comunità e il problema della dignità*, cit., *passim*.

Si tratta di un versante ormai largamente dissodato, ma che, in ordine ai temi qui discussi, riveste particolare rilievo investendo la struttura stessa dell'impalcatura ordinamentale²⁹. La transizione da un approccio normativo tendenzialmente legicentrico, in qualche modo peculiare alla stagione del *Welfare State* della seconda metà del Novecento, a un modello vieppiù imperniato sull'intervento giudiziale segna una trasformazione dei modelli sociali e dell'implementazione delle conseguenti *policies*.

Di qui i riflessi in chiave di configurazione dei paradigmi argomentativi. La complessità teorico-operativa sintetizzata nella nozione di *One Health*, secondo il denso gioco delle già segnalate interrelazioni reciproche tra dimensione sociale e contesto "ambientale", marca infatti i modelli di ragionamento giuridico.

Più precisamente, viene qui a tema la questione della valutazione e del bilanciamento dei beni in gioco. Un profilo da tempo ben noto all'interno del dibattito teorico-giuridico, variamente declinato anche in relazione al paradigma della "ragionevolezza" (*reasonableness*)³⁰, ma che, con riguardo alle questioni di cui si va dicendo, presenta un grado ulteriore di complessità in ragione della molteplicità degli attori e dei piani in gioco: tutela della salute, rilevanza degli "enti senzienti" e l'orizzonte dell'"ambiente" nella sua più ampia declinazione. Ciò postula, infatti, l'affinamento progressivo degli strumenti teorici e giuridici, segnando direzioni di sviluppo talora divergenti.

In questa direzione si pensi, in particolare, alle elaborazioni relative alla tutela della sfera soggettiva, talora marcatamente differenti rispetto ai criteri e alle categorie che informano l'ordinamento interno, elaborate presso le Alte Corti quali, in particolare, la Corte di giustizia europea³¹. Si tratta di impostazioni che, incidendo in modo significativo su alcune nozioni decisive, a partire da quella di "dignità" e del suo ineludibile *cotê* comunitario elaborata nella cornice costituzionale, che intersecano inevitabilmente anche i modelli di configurazione della sfera della salute.

Questi rilievi mettono in luce come il tema dell'*One Health* debba pensarsi strutturalmente in chiave di *multilevel regulation*³².

Si tratta di un passaggio storicamente e concettualmente rilevante e, con tutta evidenza, connesso alla densità teorica che connota la categoria di *One Health*.

Per un verso, infatti, tale densità origina l'esigenza di superare il perimetro statuale come luogo ed esito classico della modernità giuridica. Si avverte, in altri termini, l'insufficienza

²⁹ Con riguardo a questi profili mi permetto di rinviare, anche per una contestualizzazione in chiave ordinamentale, all'analisi proposta in G. BOMBELLI, *Dritto, comportamento e forme di "credenza"*, Giappichelli, Torino, 2017, cap. 4.

³⁰ Nell'ampia bibliografia mi limito a segnalare G. BONGIOVANNI, G. SARTOR, C. VALENTINI (eds.), *Reasonableness and Law*, Springer, Cham, 2009; S. ZORZETTO, *La ragionevolezza dei privati. Saggio di metagiurisprudenza esplicativa*, Franco Angeli, Milano, 2008.

³¹ Sul punto si consenta di rinviare ancora a G. BOMBELLI, *Persona, comunità e il problema della dignità*, cit., in particolare p. 372 e ss.

³² In merito ad esempio, muovendo dal prisma della tutela degli animali, L. LEONE, *L'approccio One Health nella legislazione europea sugli animali: orientamenti e prospettive*, cit.

e la progressiva inadeguatezza degli strumenti predisposti dal modello moderno-statuale in ordine alle sollecitazioni derivanti dal nuovo paradigma di “cura”.

Analogamente, a livello concettuale, è la natura olistica del modello *One Health* e il tratto di fundamentalità peculiare alle istanze ad esso sottese a sollecitare l’ampliamento del *range* normativo. L’attenzione rivolta nel paradigma *One Health* a un *panel* di soggetti ampio ed eterogeneo, composto dall’intreccio di “esseri umani”, “entità senzienti” e “ambiente”, nonché lo stagliarsi della “salute” come dimensione centrale e vieppiù complessa (su cui *infra* paragrafo successivo) postulano il riferimento concorrente e auspicabilmente virtuoso ad attori e modelli concettuali molteplici.

Tuttavia tale quadro critico-problematico sarebbe incompleto ove non ci si soffermasse sulla nozione stessa di *One Health* come categoria strutturalmente *in fieri* e dinamica.

Sotto questo profilo, “salute” e “ambiente” rappresentano gli elementi di un binomio fluido. L’intreccio che opera tra la rilettura-rimodulazione culturale della nozione di “salute”³³ e la complessità che segna la nozione di “ambiente”, colto in rapporto talora problematico con l’umano³⁴, origina una sorta di ricombinazione a geometria variabile.

3. Tutela della salute

I due piani sin qui segnalati, l’orizzonte filosofico-culturale di ordine generale e la connessa declinazione giuridica, si proiettano sul tema più specifico della tutela della “salute”, sempre colta all’interno del quadro *One Health* e in rapporto agli obiettivi di SIS di cui si è detto.

Riprendendo e espandendo i rilievi proposti a conclusione del paragrafo precedente, anche qui ci si sofferma su due livelli tra loro fortemente connessi relativi alle nuove traiettorie esistenziali, segnatamente legate alla crescente rilevanza rivestita dall’*Ageing*, e al paradigma dei modelli di organizzazione.

L’orizzonte biografico-esistenziale variamente emerso, colto come esito dell’intreccio tra riflessione comunitaria e istanze legate alla categoria di vulnerabilità, trova un significativo punto di convergenza nel tema sempre più dibattuto dell’*Ageing*³⁵.

³³ I modelli di “salute” sembrano registrare un’evoluzione progressiva da un paradigma “statico”, legato all’idea classica di “well being”, ad una prospettiva “dinamica” in qualche misura imperniata sul concetto di “wellness” (“fitness”) con i riflessi conseguenti sul piano giuridico. In questa prospettiva si pensi, ad esempio, alla progressiva estensione della nozione di “danno” in termini di danno biologico, esistenziale, ecc.: in merito ancora prezioso C. CASTRONOVO, *Danno biologico. Un itinerario di diritto giurisprudenziale*, Giuffrè, Milano, 1998. Si rinvia anche a quanto osservato a conclusione del presente contributo.

³⁴ La recente vicenda pandemica, a prescindere dalle sue ricostruzioni successive, è paradigmatica del potenziale intreccio patologico (zoonosi) tra regno animale e umano.

³⁵ In merito si veda l’ampia e documentatissima ricerca offerta in AA.VV., *Invecchiamento della popolazione e passaggi generazionali*, cit., in particolare il vol. I per i profili qui toccati e riguardati in chiave filosofico-giuridica nonché per

Non è luogo qui per insistere sulla centralità, soprattutto in prospettiva, del tema *lato sensu* dell'invecchiamento come emblema delle nuove traiettorie esistenziali con i suoi molteplici corollari sul piano sociale e giuridico-istituzionale. Con particolare riguardo alla presente riflessione, si rimarca soltanto come tale dinamica, ove riguardata anche in rapporto all'ormai incombente inverno demografico³⁶, comporti un ripensamento ineludibile delle forme di concettualizzazione e organizzazione della dimensione della "salute", postulando una necessaria ricalibratura e torsione del paradigma *One Health* e della nozione correlata di *well-being*.

Il versante appena segnalato non può che riflettersi sull'ormai ampia fenomenologia dei modelli di organizzazione, in via di attuazione o ancora in elaborazione e da implementare, della sfera relativa alla salute.

Sotto questo profilo, il ricorso ad un lessico variamente ispirato all'idealtipo comunitario (paradigmaticamente ma non esclusivamente: la dizione "Case di comunità") non va inteso come una mera concessione a stilemi linguistici, a loro volta legati ad un'evocazione generica di tipologie alternative di modelli relazionali.

Collocato nel quadro teorico e di *best practices* suggerito nelle pagine precedenti, a ben vedere il registro linguistico adottato rivela un'istanza genuina e concettualmente connessa all'esigenza di attivare dinamiche di prossimità attente all'orizzonte *lato sensu* comunitario e disposte a livelli diversi: personale, relazionale, territoriale e istituzionale.

In chiave più ampia si tratta di un'istanza propriamente culturale, che rinvia all'idea di "cura" come paradigma o cifra concettuale³⁷ e, non a caso, presente anche in contesti lontani dalla dimensione sanitaria. Si pensi, per stare all'ambito giuridico, al sostrato antropocentrico e costitutivamente relazionale sotteso all'esperienza della *Restorative Justice* ove intesa come paradigma alternativo a quello imperniato su una concezione della pena di stampo classicamente retributivo³⁸.

il riferimento al quadro normativo e politico-istituzionale (inclusi i programmi ONU). Spunti, inoltre, in A. MACINTYRE, *Animali razionali dipendenti. Perché gli uomini hanno bisogno delle virtù*, cit.

³⁶ *Ça va sans dire* la questione è strettamente connessa ai temi di cui si va ragionando. Nella ormai imponente bibliografia, si segnala: F. BETTIO, *L'inverno demografico e le politiche per la famiglia. Quali misure per l'Italia e con quali prospettive?*, Associazione Bancaria Italiana, 6/2024; ISTAT, *Indicatori demografici, 2023, Statistiche report*, 29 marzo 2024; *Fertility Trends across the OECD: Underlying drivers and the Role for Policy*, in *Society at a glance*, 2024, OECD, Social indicators, OECD Publishing, Paris, 2024, pp. 13-46.

³⁷ Da una prospettiva giuridica, sull'esigenza di ragionare in termini di "cura" (leggibile forse anche nell'accezione propriamente di *Sorge*) G. FORTI, *La cura delle norme. Oltre la corruzione delle regole e dei saperi*, Vita & Pensiero, Milano, 2018. Per una tematizzazione della dimensione della "cura" in chiave filosofico-politica non si può che rinviare ai lavori di E. PULCINI: *Tra cura e giustizia. Le passioni come risorsa sociale*, Bollati Boringhieri, Torino, 2020; *La cura de mondo. Paura e responsabilità nell'età globale*, Bollati Boringhieri, Torino, 2009. Si veda anche L. MORTARI, *Filosofia della cura*, Cortina, Milano, 2015.

³⁸ Per un esempio di proiezione in ambito sanitario dell'approccio fondato sulla *restorative Justice* rinvio a NI WAYAN EKA MUSTIKA, I AMADE WIRYA DARMA, I GEDE AGIS KURNIAWAN, NAR YAN THAPA, *Health Disputes Between Patients and Hospitals from an Inclusive Justice Perspective*, in *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 11, 3, 2023, pp. 424-436.

Come noto, anche la letteratura intorno alla *Restorative Justice* è ormai amplissima. Ci si limita a indicare alcuni riferimenti ormai "classici" e irrinunciabili come N. CHRISTIE, *Conflicts as Property*, in *The Bristich Journala of Criminology*, 1, 17, 1977, pp. 1-15 e H. ZEHR, *Changing Lenses*, Herald Press, Scottsdale Pa., 1990. Più recenti le analisi di L. WALGRAGE, *Being*

Da una prospettiva filosofico-giuridica, il punto a ben vedere non può che riannodarsi alle coordinate costituzionali di sussidiarietà e solidarietà³⁹ prefiguranti un nuovo modello sociale e antropologico: a ulteriore conferma della rilevanza rivestita dalla prospettiva *One Health*, colta come riferimento ad un peculiare modello di *well-being* e nella specifica declinazione del modello SIS.

4. Un rilievo conclusivo: tra modernità e post-modernità

Quest'ultimo riferimento consente di allargare ulteriormente l'arco di riflessione così da rimarcare, in conclusione, un aspetto che appare rilevante: la dimensione antropocentrica. Esso viene proposto a mo' di raccordo teorico con il senso complessivo e le istanze della prospettiva qui considerata. A ben vedere, le differenti linee di riflessione segnalate nelle pagine precedenti convergono su un concetto centrale: la prefigurazione e l'implementazione di un modello, profondamente riveduto e corretto, di antropocentrismo. L'orizzonte teorico generale di marca comunitarista, così come alcune proiezioni giuridiche nonché il riferimento al profilo specifico della tutela della salute, sottendono e postulano un mutamento radicale che investe il paradigma antropologico.

Si tratta di un dato filosoficamente e giuridicamente fondamentale, che si offre ad una lettura composita tra modernità e post-modernità.

La transizione dal "soggetto" moderno-cartesiano ad una comprensione dell'umano (e, per riflesso, del "non-umano") più ricca ed articolata, imperniata sull'idea di "persona" in quanto realtà radicata in coordinate storicamente determinate e strutturalmente in relazione con il "non-umano", segna l'emergere di un modello concettuale *lato sensu* definibile come post-moderno⁴⁰.

consequential about Restorative Justice, The Hague Eleven, Den Haag, 2021 e J. SHAPLAND, G. ROBINSON, A. SORSBY, *Restorative Justice in Practice. Evaluating what works for victims and offenders*, Routledge, London-New York, 2011. In ambito italiano, oltre ad alcune intuizioni risalenti a G. DEL VECCHIO, *La Giustizia*, Studium, Roma, IV ed., 1951, in una letteratura ormai ampia ad esempio G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI (a cura di), *La giustizia riparativa: formanti, parole e metodi*, Giappichelli, Torino, 2017; G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, il Mulino, Bologna, 2015; F. REGGIO, *Giustizia dialogica. Luci e ombre della Restorative Justice*, Franco Angeli, Milano, 2010; G. MANNOZZI, *Giustizia ripartiva*, in *Enciclopedia del diritto*, X, 2017, pp. 465-486. Per un'articolata ridiscussione critica dei presupposti filosofici e teologici sottesi al "paradigma retributivo", in chiave di apertura ad altri e più aggiornati modelli di giustizia penale, si rinvia ai molti lavori di Luciano Eusebi e, in particolare, al suo *La Chiesa e il problema della pena. Sulla risposta al negativi come risposta giuridica e politica*, Morcelliana, Brescia, 2022 (nuova edizione).

³⁹ Sul punto F. PIZZOLATO, *Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario a partire dalla Costituzione italiana*, Città Nuova, Roma, 2012.

⁴⁰ J.F. LYOTARD, *La condition postmoderne*, Les Editions de Minuit, Paris, 1979. Per una contestualizzazione in prospettiva filosofico-giuridica M. VOGLIOTTI, *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*, Giappichelli, Torino, 2007 e ID. (a cura di), *Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare*, Giappichelli, Torino, 2008.

Sfrondata di talune enfattizzazioni strumentali che ne sono state offerte, la cornice post-moderna consente forse di cogliere meglio alcuni livelli tra loro connessi e di cui di seguito si prova ad offrire, in forma schematico-sintetica, una possibile delineazione.

Più precisamente, vengono a tema tre aspetti: l'esigenza di una revisione del paradigma antropocentrico; il ruolo delle tecnologie e i modelli di narrazione.

Con riguardo al primo profilo, si tratta di ripensare seriamente la declinazione, talora strumentale, che è stata offerta del paradigma *lato sensu* antropocentrico (con riguardo anche alle sue matrici cristiane). Il punto è recuperare le istanze autenticamente umaniste che hanno animato il riferimento all'"umano", emancipandole da alcune versioni di tipo funzionalista (offerte talora anche in tema sanitario nella prospettiva di un'ottimizzazione delle prestazioni) e tesaurizzando il felice intreccio che, su questo versante, sembra operare tra pensiero comunitario e orizzonte costituzionale.

Di qui la valutazione del ruolo delle tecnologie. Se, in prospettiva, il crescente arricchimento delle risorse tecnologiche rivestirà un ruolo centrale nella configurazione di un modello *One Health* anche in chiave di SIS, occorre però sondarne con attenzione gli aspetti di criticità. Ciò, va rimarcato, con riguardo ad alcune loro espressioni particolarmente incisive come, ad esempio, quelle legate al ricorso all'intelligenza artificiale⁴¹ (profilo di cui non manca una consapevolezza critica anche in sede di riflessione propriamente comunitarista⁴²) e ulteriori al tradizionale approccio della telemedicina.

Gli elementi sin qui proposti segnalano, infine, la rilevanza della dimensione *lato sensu* narrativa, intesa come cifra peculiare del post-moderno. A ben vedere, le forme di concettualizzazione delle categorie richiamate nelle pagine precedenti ("comunità", "persona", "ambiente", "salute") forse risentono, oggi più di ieri, dei contesti culturali e giuridici entro i quali esse vengono forgiate⁴³.

Ad un'analisi più ravvicinata, nel *mainstream* è la stessa nozione di *well-being* a non costituire più un paradigma dotato di "oggettività", in qualche modo radicato su un "dato" o un "modello" universalmente riconosciuto. Sotto questo profilo, prevale il rinvio invece a opzioni e valutazioni di sapore essenzialmente soggettivistico-autoreferenziale, con i precipitati conseguenti in tema di ridiscussione delle figure giuridiche che tradizionalmente presidiano la sfera sanitaria come, in particolare, le nozioni di "malattia" e di "cura".

In definitiva.

⁴¹ Tra i molti, ad esempio, G. FIORIGLIO, *e Health: tecnologie, diritto, salute*, in T. CASADEI, S. PIETROPAOLI (a cura di), *Diritto e tecnologie informatiche. Questioni di informatica giuridica, prospettive istituzionali e sfide sociali*, Wolters Kluwer, Milano, 2021, pp. 45-56 (con la preziosa bibliografia essenziale citata a p. 56); inoltre D. CALIGIORE (a cura di), *Curarsi con l'Intelligenza Artificiale*, il Mulino, Bologna, 2024. Un orizzonte vieppiù inedito che, auspicabilmente innestandosi nell'orizzonte *One Health*, evoca gli obiettivi e le finalità fissate sin dalla Carta di Ottawa del 1986.

⁴² G. BOMBELLI, *Occidente e 'figure' comunitarie (volume introduttivo). "Comunitarismo" e "comunità": un percorso critico-esplorativo tra filosofia e diritto*, cit., in particolare cap. 5.

⁴³ In merito si rinvia a quanto osservato nelle pagine precedenti.

La rimeditazione del modello imperniato sul trinomio ‘*One Health-well being-SIS*’ dovrà articolarsi in rapporto alle coordinate appena suggerite, consegnandosi, in qualche modo inevitabilmente, a un contesto culturale e socio-giuridico vieppiù cangiante.

